

**DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1
N. 976/AV1 DEL 03/10/2016**

Oggetto: Convenzione con la Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I. di Milano per attività di tirocinio di formazione.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I. di Milano, al fine di consentire ai propri allievi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Dr. Giovanni
Fiorenzuolo**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 - Integrazione e modifica,,con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

La Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I. gestisce la Scuola quadriennale in Psicoterapia, legalmente riconosciuta idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca con Decreto del 20.03.1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 92 del 21.04.1998.

Con nota acquisita agli atti il 13/9/2016 al Prot.n.76510 la Dott.ssa Silvia Giacosa, Direttore della Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I di Milano , chiedeva la disponibilità ad attivare una convenzione con questa Area Vasta 1. per permettere a propri allievi, individuati di volta in volta, di svolgere attività di tirocinio presso nostre strutture.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota la Dott.ssa Giacosa, trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Istituto assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell'Area Vasta n.1 con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.

Pertanto, si propone :

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta e la Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I. di Milano al fine di consentire ai propri allievi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Responsabile

Franca Rossi

Il Dirigente

Dott. ssa

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti
Laura Cardinali

Il Responsabile del

Dott.ssa

- ALLEGATI -

- **convenzione con la Scuola Europea Di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I. Di Milano**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO
FINALIZZATO
ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
EUROPEA DI PSICOTERAPIA IPNOTICA A.M.I.S.I. DI MILANO**

TRA

La Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I. , con sede Legale in Via G. Paisiello n. 28 - 20131 Milano, d'ora in poi denominata "A.M.I.S.I.", rappresentata dal Direttore Dott.ssa Silvia Giacosa, nata a Savona il 06.11.1953 C.F. GCSSLV53S46I480P, e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede della Scuola suddetta.

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni

Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

Premesso:

- che la Legge n. 56 del 18.02.1989 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della suddetta Legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso la Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti,
- che la Legge n. 168 del 09.05.1989 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione,
- che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 56/89 si è proceduto con Decreto Ministeriale 20.02.1990 alla costituzione di una apposita Commissione di Stato con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime linearità delle scuole di specializzazione universitarie di psicoterapie,
- che la presente convenzione si pone le seguenti finalità:
 - a) valorizzazione della funzione formativa delle strutture della Azienda
 - b) riconoscimento del patrimonio di esperienze del personale dipendente di un Servizio Pubblico o Privato Accreditato e la sua importanza per rilevare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

art. 1

L'Area Vasta 1 si impegna a dichiarare il numero degli allievi (uno o più), su parere del Responsabile del Servizio di Psicoterapia.

I Responsabili del Servizio garantiscono la programmazione e la verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Direttore della Scuola.

Il Tirocinante viene affidato ad un operatore (tutor iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti o appartenente ad un Servizio di Psicoterapia), individuato fra i medici o gli psicologi psicoterapeuti.

art. 2

L'orario settimanale di tirocinio viene definito dal Responsabile di Servizio competente, previo accordo con il Direttore della Scuola di Formazione.

L'impegno orario nel periodo dell'anno accademico è della durata di cento ore almeno. Il tirocinio viene effettuato durante l'orario in vigore presso la struttura.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Delegato dell' Azienda.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego.

La Scuola si impegna ad inviare il programma di tirocinio specifico per ogni anno di corso.

art. 3

Il Tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore con i regolamenti interni per l'ammissione al Volontariato e al Tirocinio dell'Area Vasta 1.

La pratica professionale del tirocinio avrà lo scopo di:

- confrontare la specificità del modello di formazione appreso nella Scuola di Formazione con la domanda articolata dell'utenza del servizio pubblico,
- acquisire esperienze di intervento.

Il Tirocinio potrà completarsi con un lavoro di ricerca e di studio sull'attività svolta e sulle modalità organizzative e di intervento della struttura del Servizio.

Alla fine del tirocinio il tirocinante presenterà una relazione esplicativa dell'esperienza svolta al Responsabile del Servizio.

Qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura, è facoltà dell'Amministratore sospendere o revocare in qualsiasi momento, il tirocinio. Tale provvedimento sarà adottato su proposta del tutor con il parere del Responsabile del Servizio dove il tirocinio si svolge.

Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al Direttore della Scuola di Formazione.

art. 4

Il Direttore della Scuola di Formazione, in collegamento con il Responsabile di Servizio ed i relativi tutors, si fa parte attiva per quanto riguarda il confronto tra il modello appreso e l'esperienza di tirocinio. A tale scopo possono essere previsti incontri di coordinamento tra il Responsabile di Servizio, tutor e Direttore della Scuola.

Gli incontri dovranno avere luogo sempre presso gli uffici del Responsabile del Servizio.

La Scuola di Formazione si assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, sollevando l'Area Vasta 1 da ogni eventuale responsabilità discendente dall'attività dei tirocinanti.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza.

La formazione generale e specifica del tirocinante sulla sicurezza e la sorveglianza sanitaria, previste dal 0.195 81/2008, sono a carico della Scuola di Formazione.

art. 5

La presente convenzione ha durata di anni uno a partire dalla data della sottoscrizione per l'anno accademico 2016/2017 e verrà rinnovata dietro richiesta scritta da parte della Scuola salvo disdetta di una delle due parti con almeno sei mesi di anticipo.

Letto, firmato e sottoscritto

ASUR-AREA VASTA N.1

Il Direttore
Dott. Giovanni Fiorenzuolo

SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA IPNOTICA
IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Giacosa